



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO TEATRO CONDOMINIALE “LA FORTUNA”

Approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 15.02.2002

Modificato con Deliberazione C.C. n. 34 del 18.05.2006

Modificato con Deliberazione C.C. n. 63 del 27.11.2020



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

TITOLO I

- FINALITÀ - STRUTTURE – PERSONALE –

ART. 1

(Finalità e strutture)

Il Comune di Monte San Vito, ai fini della diffusione e dello sviluppo dell'attività culturale ed artistica nell'ambito dello spettacolo, istituisce e gestisce, in conformità alle proprie competenze, il servizio del Teatro Condominiale tendente a:

- realizzare programmi di spettacoli concepiti con criteri di organicità, di ricerca della migliore qualità, di rispetto del pluralismo culturale e di copertura dei diversi settori di interesse pubblico (quali la prosa, il cinema, il balletto, la musica sinfonica, concertistica, cameristica e jazzistica e simili);
- promuovere e favorire le iniziative volte alla produzione, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito dello spettacolo;
- organizzare attività idonee a diffondere la conoscenza e lo studio delle discipline dello spettacolo.

Il Teatro Condominiale "La Fortuna" è la sede di tale servizio.

Il complesso patrimoniale, costituito da beni immobili e mobili, ivi comprese le attrezzature di scena ed i materiali vari, adibiti e da adibire al servizio suddetto, si configura unitamente ed organicamente come complesso di pertinenza del Teatro "La Fortuna", di proprietà comunale.

ART. 2

(Personale di esercizio)

Ai fini del proprio funzionamento e della propria attività al servizio del Teatro Comunale sono assegnati mezzi tecnici e personale adeguato per lo svolgimento dei seguenti servizi:

Servizi amministrativi;

Servizi ausiliari, distinti rispettivamente in:

- a) servizi di ingresso, di sala, di biglietteria, e di guardaroba;
- b) servizi antincendi;
- c) servizi di allestimento e supporto agli spettacoli;
- d) servizi di custodia e di pulizia,
- e) servizi di gestione e conduzione degli impianti elettrici.

Per tali funzioni e servizi o parte di essi l'Amministrazione Comunale può avvalersi della collaborazione di Enti od Associazioni operanti sul territorio comunale. Tale collaborazione può essere instaurata con rapporti a carattere gratuito o oneroso. Nell'ipotesi di cui al comma precedente i rapporti devono essere regolati mediante specifica Convenzione.

ART. 3

(Direzione Artistica)

La Direzione Artistica del Teatro Condominiale fa capo direttamente al Sindaco e all'Assessore che ha la delega per la Cultura.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

In tale funzione l'Assessore può avvalersi della collaborazione di persona di riconosciuta competenza ed esperienza del settore culturale e dello spettacolo, ovvero di Enti od Associazioni istituzionalmente operanti nel settore della cultura e dello spettacolo; tale collaborazione, può essere instaurata con rapporti di carattere gratuito od a titolo oneroso.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma i rapporti sono regolati mediante specifica Convenzione. Spetta alla Direzione Artistica:

- elaborare i progetti artistici ed i preventivi finanziari;
- curare l'esecuzione delle manifestazioni ed assumerne la responsabilità artistica ed amministrativa;
- impartire disposizioni per le esigenze dell'organizzazione e dell'allestimento degli spettacoli musicali e teatrali;
- presentare la relazione sulle manifestazioni direttamente condotte;
- redigere e fornire materiale promo-pubblicitario (manifesti, locandine, brochures..);
- curare la pubblicità e la diffusione delle iniziative, i rapporti con la stampa, i canali radiofonici e televisivi, di concerto con l'Amministrazione Comunale.

ART. 4

(Servizi amministrativi)

I servizi amministrativi sono gestiti direttamente dal Comune con proprio personale e/o con personale fornito da Enti o Associazioni appositamente convenzionate.

Compete agli operatori addetti al servizio, se non diversamente disposto nella Convenzione di cui al precedente Art. 3, comma 3:

- a) coadiuvare la Direzione Artistica nell'elaborazione e nella programmazione dei progetti artistici e dei relativi preventivi finanziari;
- b) verificare preliminarmente l'esatta predisposizione di ogni attività, seguendone lo svolgimento ed assumendone, nell'ambito della propria competenza, la responsabilità;
- c) curare la raccolta della documentazione del materiale illustrativo;
- d) elaborare e redigere gli atti amministrativi relativi alle attività promosse dal servizio del Teatro Condominiale;
- e) redigere e predisporre i contratti per il funzionamento del Teatro ed assolvere tutte le incombenze di natura amministrativa concernenti la richiesta di contributi e sovvenzioni statali e degli altri Enti Pubblici;
- f) riscuotere, previo regolare mandato di pagamento, tramite il Tesoriere Comunale, le anticipazioni necessarie per lo svolgimento delle attività promosse dal Teatro;
- g) effettuare, in base a regolari mandati, il pagamento nei confronti degli aventi diritto;
- h) elaborare i rendiconti finanziari al termine di ogni stagione teatrale;
- i) prestare la propria opera nella elaborazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- j) assistere l'Assessore e la Direzione Artistica nelle trattative per i contratti con gli artisti ed i fornitori;
- k) vigilare sulle concessioni in uso del Teatro Condominiale a terzi.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ART. 5 **(Servizi ausiliari)**

Il servizio ausiliario del Teatro Condominiale, come specificato e distinto a norma del precedente art. 2, collabora alla realizzazione degli spettacoli ed è svolto nei luoghi e posti assegnati al momento dell'apertura del Teatro Condominiale e fino al termine dello spettacolo.

Durante gli spettacoli viene assicurata la presenza continua di personale addetto al servizio anticendio ed alla gestione e conduzione dell'impianto elettrico, come pure i Vigili Urbani che, quali forze di polizia, garantiscono l'ordinato accesso del pubblico al Teatro ed intervengono per evitare ogni molestia nel corso degli spettacoli.

ART. 6 **(Servizio di custodia e pulizia)**

Il custode vigila, sotto la direzione dell'impiegato amministrativo, sulla manutenzione e conservazione dei beni mobili ed immobili ad esso assegnati e presta la propria assistenza durante il funzionamento dello stesso.

Spetta al custode, in particolare:

- provvedere alla conservazione di tutti i beni esistenti nel Teatro, sulla base dello specifico inventario predisposto dal Comune;
- effettuare la pulizia del Teatro Condominiale ed annessi locali di servizio avvalendosi, se necessario, dell'opera di altro personale ausiliario;
- coadiuvare il personale direttivo del Teatro Condominiale durante le ore di prova o di spettacolo;
- verificare, al termine di ogni attività svolta nel Teatro Condominiale, l'ordine dei beni mobili ed immobili e provvedere allo spegnimento della luce;
- segnalare la necessità di interventi manutentivi;
- consegnare eventuali oggetti smarriti o dimenticati all'impiegato amministrativo che provvede, a norma di legge, alla restituzione degli stessi ai legittimi proprietari.

E' in ogni caso fatto obbligo al custode di non interrompere o abbandonare il proprio servizio nei periodi di allestimento e svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni, salvo il caso di sostituzione con persona idonea all'incarico, all'uopo autorizzata dal Sindaco e suo delegato.

ART. 7 **(Verifiche e manutenzione delle strutture)**

Il Responsabile comunale del Servizio LL.PP. esercita la vigilanza ed il controllo sullo stato dei locali del Teatro Condominiale, mediante frequenti ispezioni e sopralluoghi atti ad accertarne e verificarne l'efficienza statica, la stabilità, le condizioni degli impianti di illuminazione e di riscaldamento, in particolar modo prima dell'allestimento e dello svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni.

Propone altresì l'esecuzione dei lavori di restauro e di manutenzione dell'intero stabile o di parti dello stesso, nonché dei materiali e degli arredamenti, dei meccanismi e delle attrezzature ivi contenuti, nei casi in cui i medesimi si rendano necessari, programmando gli interventi nei periodi di intervallo tra le stagioni teatrali, salvo i casi di urgenza.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Provvede infine all'esecuzione di tutte le prescrizioni tecniche dettate, in qualsivoglia circostanza ed ai fini dell'agibilità del Teatro Condominiale, da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

TITOLO II - GESTIONE -

ART. 8 (Gestione)

La gestione del servizio del Teatro Condominiale è effettuata dal Comune di Monte San Vito, avvalendosi eventualmente anche di forme di gestione e/o collaborazione esterne.

Sono Organi della gestione del servizio del Teatro Condominiale:

- a) il Sindaco del Comune di Monte San Vito o l'Assessore delegato di cui al comma primo dell'art. 3, assume il ruolo e la funzione di Sovrintendente del Teatro Condominiale;
- b) la Giunta Comunale.

ART. 9 (Funzionario – Sovrintendente)

Il Sindaco o l'Assessore delegato, Sovrintendente del Teatro Condominiale, è organo preposto alla direzione, all'amministrazione ed alla vigilanza dell'attività del Teatro Condominiale.

Compete al funzionario Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Cultura:

- curare i rapporti con la Direzione Artistica cui è attribuita la elaborazione del programma teatrale e ne sovrintende le attività ai fini della corrispondenza del programma stesso rispetto a quello deliberato;
- attendere all'elaborazione del bilancio preventivo ed alla redazione del conto consuntivo;
- dare esatta esecuzione agli atti ed alle deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale per quanto concerne l'attività del Teatro Condominiale.

ART. 10 (Competenze Giunta Comunale)

Compete alla Giunta Comunale:

- approvare il programma di attività del Teatro Condominiale, predisposto direttamente o in collaborazione con soggetti ed Enti che operano prevalentemente nell'ambito delle attività teatrali o che svolgono funzioni di direzione artistica ed amministrativa, tenuto conto delle disponibilità finanziarie;
- disporre la concessione del Teatro Condominiale a soggetti pubblici o privati richiedenti per manifestazioni culturali secondo quanto disposto dall'art. 16.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ART. 11

(Competenze Consiglio Comunale)

Compete al Consiglio Comunale di approvare gli indirizzi delle attività teatrali.

ART. 12

(Consulenze e collaborazioni)

Nella gestione del servizio del Teatro Condominiale il Comune di Monte San Vito si avvale, oltre che del personale dipendente e di quello indicato nei precedenti artt. 2 – 3 – 4 – 5 e 6, della consulenza e della collaborazione dei singoli o gruppi di operatori del settore dello spettacolo e della cultura, nominati, sulla base di specifiche convenzioni, dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale.

ART. 13

(Capienza Teatro e Posti riservati)

Il Teatro contiene:

- n. 62 posti denominati di platea,
- n. 43 posti di palchetto di primo ordine,
- n. 43 posti di palchetto di secondo ordine,
- n. 2 posti riservati ai disabili.

I posti sono in totale n. 150.

Il palco centrale del primo ordine, contraddistinto con il n. 7 e n. 4 posti platea di prima fila (A) sono riservati al Comune.

Ulteriori posti (massimo 4) possono essere riservati, di volta in volta su richiesta del Sindaco o Assessore delegato.

Il medico di servizio ha diritto al libero ingresso, senza riserva del posto.

ART. 14

(Modalità di funzionamento)

Il Teatro viene aperto al pubblico non prima di un'ora dall'inizio dello spettacolo.

I biglietti di ingresso saranno posti in vendita presso la biglietteria del Teatro un'ora prima dell'inizio di ogni spettacolo oppure con prevendita di alcuni giorni da stabilirsi con avviso pubblico (manifesto nella bacheca del Teatro).

E' vietata qualsiasi forma di commercio dei biglietti di ingresso ed ogni persona può acquistarne un numero massimo di quattro.

Gli spettatori devono prendere posto entro l'orario previsto per l'inizio dello spettacolo.

ART. 15

(Servizio sussidiario bar e guardaroba)

Nel Teatro Condominiale non è previsto per il momento il servizio sussidiario del bar, per il quale non sono disponibili al momento i necessari locali.

Il servizio di cui al comma precedente nel momento in cui saranno destinati a ciò appositi ed adeguati locali, può essere dato in concessione per un periodo non superiore ad anni 3 (tre), con deliberazione del



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Consiglio Comunale, a persona fornita di regolare licenza di pubblico esercizio e che sia ritenuta idonea per lo svolgimento del servizio.

La concessione del servizio sussidiario del bar forma oggetto di specifica convenzione.

Nel Teatro Condominiale è previsto il servizio sussidiario del guardaroba, per il quale è attualmente riservato lo spazio ricavato al piano terreno.

Il servizio sussidiario del guardaroba può essere gestito direttamente dal Comune di Monte San Vito ovvero dato in concessione con atto amministrativo di Giunta o Consiglio Comunale.

ART. 16

(Servizio biglietteria)

Il servizio biglietteria del Teatro Condominiale può essere gestito direttamente dal Comune di Monte San Vito a mezzo del personale di cui all'art. 4 ovvero dato in concessione, mediante atto amministrativo, a persona fisica o giuridica.

L'affidamento in concessione del servizio biglietteria comporta la stipula, tra Comune di Monte San Vito e soggetto concessionario, di specifica Convenzione che può essere revocata, a giudizio della Giunta Comunale, qualora il servizio risulti insoddisfacente o viziato da irregolarità.

La concessione del servizio biglietteria determina, a carico del concessionario, il compito di:

- a) effettuare il servizio nei giorni stabiliti dalla direzione artistica del Teatro Condominiale;
- b) incassare i proventi della vendita dei biglietti e degli abbonamenti versandoli giornalmente nella Tesoreria Comunale previa emissione di specifica reversale, o diversamente, secondo quanto previsto nelle Convenzioni di cui ai precedenti articoli;
- c) compilare al termine di ogni spettacolo la distinta di incasso per la S.I.A.E.;
- d) provvedere ai rapporti con la S.I.A.E. quali la punzonatura dei biglietti, il rilascio dei permessi necessari ed altre incombenze previste dalle vigenti disposizioni;
- e) tenere in consegna le dotazioni dei biglietti e dei registri di carico e scarico;
- f) svolgere il servizio di biglietteria anche per conto terzi, nelle concessioni d'uso temporanee del Teatro Condominiale di cui al successivo art. 16.

In caso di recesso unilaterale dal servizio, il concessionario è tenuto a darne preavviso all'Amministrazione Comunale con anticipo di almeno tre mesi.

ART. 17

(Concessione in uso a terzi)

L'uso a terzi dei locali del Teatro Condominiale può essere concesso esclusivamente mediante deliberazione della Giunta Comunale e compatibilmente con il calendario artistico dalla stessa approvato.

A tal fine le richieste devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data della manifestazione, come da modello allegato.

Annualmente la Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e servizi vari, stabilisce la tariffa da applicare quale contributo per utilizzo della struttura e l'importo del deposito cauzionale a garanzia di risarcimento danni eventualmente arrecati ai locali e/o alle attrezzature del Teatro e/o della corretta gestione dei rifiuti prodotti durante l'uso.

Ai fini della concessione d'uso, sono individuati i seguenti criteri di contributo:



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ORGANIZZATORE	TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE, ATTIVITÀ, EVENTO, ECC...		
	Ingresso a pagamento	Ingresso a pagamento a scopo di beneficenza	Ingresso libero
Gruppi, Associazioni, Società Sportive, ecc NON LOCALI	Tariffa intera	60% della tariffa	60% della tariffa
Gruppi, Associazioni, Società Sportive, ecc LOCALI	50% della tariffa	30% della tariffa	30% della tariffa
Partiti politici, Associazioni Sindacali LOCALI E NON LOCALI	50% della tariffa	30% della tariffa	30% della tariffa
Istituti scolastici NON LOCALI	40% della tariffa	40% della tariffa	40% della tariffa
Istituti scolastici LOCALI	Esenti dal pagamento	Esenti dal pagamento	Esenti dal pagamento
Organizzazioni religiose NON LOCALI	30% della tariffa	30% della tariffa	30% della tariffa
Organizzazioni religiose LOCALI	Esenti dal pagamento per massimo 6 volte l'anno, poi si applica il 30% della tariffa	Esenti dal pagamento per massimo 6 volte l'anno, poi si applica il 30% della tariffa	Esenti dal pagamento per massimo 6 volte l'anno, poi si applica il 30% della tariffa
Particolari eventi di carattere solidaristico e/o umanitario e/o culturale patrocinati dal comune di Monte San Vito	Esenti dal pagamento	Esenti dal pagamento	Esenti dal pagamento

Per "LOCALI" si intende gruppi, associazioni, società sportive, ecc., con sede nel Comune di Monte San Vito, e/o che svolge attività nel Comune di Monte San Vito, e/o che svolge un'attività di particolare interesse per il Comune di Monte San Vito

Sono fatte salve le particolari disposizioni per il periodo elettorale.

Sono altresì esenti dal pagamento della tariffa le Compagnie, Associazioni ed i Gruppi che offrono gratuitamente il loro spettacolo od iniziativa ritenuti preventivamente rilevanti. Qualora i soggetti di cui sopra dovessero prevedere il pagamento di un biglietto di ingresso per la visione dello spettacolo e/o dell'iniziativa la Giunta, nel momento in cui autorizza la concessione del teatro, stabilirà il prezzo del biglietto."

Le concessioni d'uso ad Istituzioni locali e non locali (quali Carabinieri, Comuni, ATS,ect.), e quanto altro sopra non previsto viene concesso mediante Deliberazione di Giunta Comunale, nella quale viene stabilito anche l'eventuale relativo contributo di utilizzo.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Gli importi relativi ai depositi cauzionali ed ai compensi d'uso devono essere versati alla Tesoreria Comunale entro non oltre il giorno precedente a quello della manifestazione.

ART. 18

(Incamero onere di concessione)

In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere all'immobile e/o ai mobili del Teatro durante l'utilizzo di questo da parte dei concessionari, l'Amministrazione incamera la somma versata anticipatamente in cauzione e provvede successivamente a valutare il danno e provvedere ad ulteriori risarcimenti da parte del concessionario stesso.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Al Sig. Sindaco
del Comune di Monte San Vito

DOMANDA CONCESSIONE IN USO TEATRO CONDOMINALE "LA FORTUNA"

Il Sottoscritto _____ nella sua qualità
di _____

chiede l'uso del Teatro Condominiale "La Fortuna"

nella/e giornata/e di _____

dalle ore _____ alle ore _____

per lo svolgimento della seguente iniziativa:

Le prove dell'iniziativa succitata saranno effettuate nella/e giornata/e di _____

dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine il sottoscritto:

1. si impegna a versare il deposito cauzionale e la somma per l'utilizzo del Teatro secondo le modalità che verranno indicate al momento della concessione;
2. si impegna a non arrecare alcun danno alle strutture, alle apparecchiature ed agli impianti del Teatro e qualora si riscontrassero danni, si obbliga al completo rimborso come da perizia dell'Ufficio tecnico del Comune;
3. dichiara di aver preso visione e di accettare le norme del Regolamento del Teatro "La Fortuna";
4. dichiara di essere a conoscenza che sono riservati all'Amministrazione Comunale il palco centrale di primo ordine (n.7) e n. 4 poltrone in prima fila (A).

Monte San Vito, li _____

IL RICHIEDENTE
